

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 358

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BAIOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1994

Esclusione della rendita per inabilità corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal computo del reddito individuale e del nucleo familiare del titolare

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati dell'INAIL relativi al 1993, gli invalidi del lavoro risultano un milione e quattrocentottantamila.

Essi risultano attualmente esclusi da alcuni benefici previdenziali, sanitari e assistenziali a causa della cumulabilità della rendita INAIL con altri redditi eventualmente percepiti (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1224, e successive modificazioni ed integrazioni).

Tale stato di cose sembra destinato a peggiorare, per gli invalidi, poichè le regioni, in esecuzione dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno già provveduto alla riorganizzazione della materia assistenziale o sono sul punto di attivarsi.

Quest'ultima operazione ha già causato e produrrà, in futuro più o meno prossimo, un vero e proprio blocco nell'erogazione delle prestazioni di cui agli invalidi avevano beneficiato negli ultimi quarant'anni.

Se, inoltre, si concretizzerà la riforma del collocamento obbligatorio, anche attraverso l'unificazione delle varie liste oggi esistenti, secondo i principi del collocamento ordinario, l'attuale computabilità della rendita INAIL nella determinazione del reddito individuale e complessivo, vanificherà il diritto al lavoro del soggetto invalido.

Proprio per evitare simili situazioni è necessario prevedere, con un provvedimento legislativo, l'esclusione di detta rendita dal calcolo totale del reddito ai fini tributari, previdenziali, sanitari ed assistenziali.

Per illustrare adeguatamente il contenuto della presente proposta è opportuno operare dei brevi cenni sulla natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sua prestazione economica più rilevante, la rendita per inabilità totale o parziale.

Innanzitutto, l'incidente lavorativo è un evento dannoso ed il risarcimento del danno costituisce il contenuto pratico dell'istituto dell'infortunio sul lavoro; anzi è proprio l'obbligo di risarcire che rappresenta la conseguenza giuridica del fenomeno, che conferisce all'infortunio, accadimento meramente naturale, il carattere e la figura di fatto giuridico.

Secondariamente, è ormai pacifico ed accettato che il contenuto ed il significato del danno corrispondono ad una diminuzione del patrimonio.

È, pertanto, necessario, poter accettare e quantificare la limitazione di detto patrimonio, avendo come elemento di riferimento l'attitudine dell'uomo al lavoro, cioè la sua capacità di produrre, con quest'ultimo, reddito.

Inoltre, non appare possibile dividere il soggetto «lavoratore» da quello «persona fisica». Da ciò deriva che sono due gli elementi base nella valutazione del danno subito dal lavoratore: la minore capacità di produrre reddito e l'intervenuta limitazione, più o meno grave, della sua integrità fisica e psichica.

Nell'attuale ordinamento infortunistico, il secondo elemento non presenta rilevanza giuridica ai fini del risarcimento del soggetto. In riferimento al solo danno patrimoniale e alle norme vigenti, si può osservare che non tutto il danno è sottoposto a risarcimento. Infatti, l'indennizzo, che si perfeziona attraverso l'INAIL è erogato nella forma di rendita per invalidità parziale o permanente, a seconda dei casi.

A parere della dottrina e giurisprudenza prevalenti, tale rendita ha la natura di pura e semplice reintegrazione patrimoniale e non un ruolo sostitutivo o aggiuntivo della retribuzione. Così si evince, tra l'altro, dalla decisione n. 2070 del 14 luglio 1983, della sezione XXIV della Commissione centale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributaria e da alcune circolari del Ministero delle finanze: n. 29, protocollo n. 8/1206 del 31 maggio 1979; n. 38, protocollo n. 8/2004 del 26 ottobre 1979; n. 23, protocollo n. 8/780 del 20 giugno 1986.

Il complesso di queste disposizioni sta a significare che l'attitudine al lavoro è l'idoneità a generare, da esso, un profitto economico. Se l'utile economico è rappresentato dal guadagno, l'attitudine al lavoro si concretizza con la capacità di guadagnare.

Inoltre, giova ricordare che il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, all'articolo 134, nel determinare le entrate escluse dal computo del reddito complessivo, include «il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia».

Le citate circolari del Ministero delle finanze vincolano soltanto gli uffici del-

l'Amministrazione finanziaria, mentre non sono cogenti nei riguardi delle altre amministrazioni.

Per quanto sinteticamente sopra esposto, si ritiene che il disegno di legge di cui alla pagina seguente sia un atto di elementare giustizia nei confronti di una categoria in condizioni di palese debolezza, che non può e non deve più sopportare, da sola, l'onere finanziario delle esenzioni, delle agevolazioni, delle esclusioni dalle imposte.

Chi ha avuto la sventura di subire un trauma fisico o psichico durante lo svolgimento del proprio lavoro, elemento basilare della nostra Carta costituzionale (articolo 1), magari a causa delle imprevidenze o dell'incuria di altri soggetti, in una Repubblica che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo» (articolo 32 della Costituzione), non può ulteriormente tollerare che la sua malattia, il suo *handicap*, la sua menomazione siano oggetto di imposizione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La rendita per infortunio sul lavoro e per malattia professionale, erogata dall'INAIL, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esclusa dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche o ad altri fini, trattandosi di prestazione economica di natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, diretta ad integrare il danno, con riguardo alla perdita o alle diminuzioni dell'attitudine al lavoro.

Art. 2.

1. Non si fa luogo a rimborsi di imposte precedentemente versate.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.